



Assemblea Regionale Siciliana

**QUADERNI
LEGISLATIVI**

Normativa in materia di

**Buono scuola e
Diritto allo studio**

a cura di
Sebastiano Di Bella
Renato Gullo



Q
U
A
D
E
R
N
O
3

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Normativa in materia di Buono scuola e Diritto allo studio

A cura
Dell'Incarico speciale per il *Controllo parlamentare e i Testi unici*

Indice

Avvertenza	8
Introduzione	10

PARTE PRIMA

Normativa in materia di diritto allo studio nelle scuole dell'obbligo e medie superiori

Legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 <i>“Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori”</i>	14
Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 <i>“Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie”</i>	16
Decreto presidenziale 21 maggio 2003 <i>“Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14”</i>	19
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 <i>“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”</i>	24
Legge 10 marzo 2000, n. 62 <i>“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”</i>	25
Decreto Presidente Consiglio Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 <i>“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione”</i>	26

PARTE SECONDA

Normativa in materia di diritto allo studio universitario

Legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 <i>“Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”</i>	31
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 <i>“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”</i>	45
Legge 2 dicembre 1991, n. 390 <i>“Norme sul diritto agli studi universitari”</i>	46
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 <i>“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”</i>	55

Avvertenza

In occasione del Salone della comunicazione della Pubblica Amministrazione, l'Assemblea regionale siciliana ha deciso di partecipare fattivamente cercando di far meglio conoscere quello che è il suo prodotto principale: la legge.

Si è pertanto deciso di pubblicare la raccolta delle normative relative a sei settori d'intervento regionali: oltre alla presente, le rimanenti riguardano le attività economiche d'interesse regionale, gli interventi per il reinserimento lavorativo di detenuti in espiazione di pena, gli appalti pubblici, gli uffici stampa della pubblica amministrazione regionale, la legislazione regionale in materia di contrasto alla mafia e di sostegno alle vittime.

Disposizioni certo eterogenee fra di loro, ma ciascuna di esse particolarmente rilevante per gli interessi economici o sociali che coinvolge.

Si tratta, e non potrebbe essere altrimenti, di mere raccolte compilative che si propongono esclusivamente di facilitare la lettura della legislazione in essere da parte delle varie platee di interessati, lasciando pertanto intatto il valore e l'efficacia di ciascuna norma.

Qualche parola, adesso, sul metodo che si è seguito nella presente compilazione.

*La prima parte della raccolta contiene la normativa in materia di **diritto allo studio nelle scuole dell'obbligo e medie superiori**: si riporta, innanzitutto, la **legge regionale 26 maggio 1973, n. 24**, "Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori", nel testo aggiornato, volta a facilitare l'esercizio del diritto allo studio, complessivamente inteso.*

*L'Assemblea ha, poi, approvato la **legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14**, "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie"; ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge, è stato, in seguito, emanato il **decreto presidenziale 21 maggio 2003**, "Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14", successivamente modificato con il **decreto presidenziale 18 giugno 2003**, che ha riformulato l'articolo 7, relativo alla erogazione dell'intervento una tantum.*

*In considerazione dei molteplici richiami operati dal legislatore regionale alla disciplina statale, si riporta la seguente normativa, che completa il quadro degli interventi pubblici a garanzia del diritto allo studio: **legge 23 dicembre 1998, n. 448**, articolo 27, "Fornitura gratuita dei libri di testo"; **legge 10 marzo 2000, n. 62**, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; **decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106**, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione".*

*La seconda parte della raccolta contiene la normativa in materia di **diritto allo studio universitario**: l'Assemblea è intervenuta recentemente su tale argomento, innovando profondamente l'assetto preesistente, con la **legge regionale 25 novembre 2002, n. 20**, "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie". All'articolo 3 della legge regionale viene operato un richiamo, per l'attuazione degli interventi previsti, alle disposizioni recate dalla **legge 2 dicembre 1991, n. 390**, "Norme sul diritto agli studi universitari".*

Inoltre, per garantire l'effettività del diritto allo studio anche ai detenuti, con la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 116, "Diritto allo studio in favore dei detenuti in espiatione di pena", è stato previsto uno specifico stanziamento da assegnare agli Atenei.

Si riporta, in ultimo, il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", emanato in attuazione della citata legge 390/91.

Trattandosi di materia soggetta a continui aggiornamenti, si precisa che la normativa presa in esame è quella vigente alla data del 30 giugno 2003.

Si coglie l'occasione per ringraziare l'assessorato regionale Beni culturali, ambientali e Pubblica Istruzione - Dipartimento regionale Pubblica Istruzione per la cortese collaborazione.

E' infine da dire che proprio recentemente l'Assemblea regionale siciliana, ben consapevole del dibattito apertosi nel Paese circa la necessità di rendere più certa e leggibile la vigente legislazione, nel procedere ad una rivisitazione della sua struttura amministrativa, ha deliberato di istituire un Incarico speciale per la predisposizione di testi unici.

L'obiettivo, ma anche il modus operandi, che si è quindi data è di fungere da catalizzatore per tutte quelle professionalità, esperienze e interessi esistenti nell'Isola al fine di giungere alla predisposizione di testi ragionati della legislazione esistente.

Il compito non è facile per le difficoltà tecniche e procedurali che presenta, ma il vivo interesse che ha già avuto modo di manifestarsi rappresenta un incoraggiante punto di partenza.

INTRODUZIONE

Nel quadro dei diritti inviolabili dell'uomo costituzionalmente sanciti, trova grande valore il diritto ad un adeguato livello di istruzione, tale da garantire a tutti i cittadini pari dignità sociale ed eguaglianza; è compito della Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che possano limitare di fatto la libertà ed impedire il pieno sviluppo della persona umana; i capaci e meritevoli, inoltre, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Il legislatore regionale nel corso della presente legislatura, in particolare nell'autunno dello scorso anno, è intervenuto in maniera forte e decisa per rendere ancor più effettivo il diritto allo studio nel territorio della Regione non soltanto nelle scuole dell'obbligo, quindi a livello di istruzione inferiore, ma anche nei gradi più alti, per consentire proprio ai capaci e meritevoli, pur se privi dei mezzi necessari, di proseguire il proprio percorso di formazione, con la massima libertà di scelta secondo le rispettive inclinazioni naturali di ciascuno.

A seguito di ampi dibattiti svoltisi prima in seno alle commissioni di merito e successivamente nell'ambito dell'intero Parlamento regionale, in occasione dei quali ciascun gruppo politico ha avuto modo di manifestare i propri intendimenti, mediante la presentazione e la discussione di una grande quantità di emendamenti ai disegni di legge originari, sono state approvate due leggi che completano il panorama degli interventi pubblici in materia, riportati nella presente raccolta.

Innanzitutto, la **legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14**, "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie", cui ha fatto seguito il Decreto presidenziale che stabilisce i relativi criteri, individua con estrema chiarezza le proprie finalità, qui di seguito sintetizzate:

- **la Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli ed il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione;**
- **la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati, al fine di favorire l'esercizio di tale libertà;**
- **la Regione combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato;**
- **la Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona, nel quadro dei principi sanciti dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo;**
- **la Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche;**
- **la Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta e pertanto gli interventi previsti garantiscono il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione Siciliana e sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.**

Per l'attuazione delle suddette finalità, viene prevista l'erogazione di un contributo annuo, cosiddetto "buono scuola", destinato a concorrere alle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico. Ad integrazione degli interventi di cui alla vigente legislazione regionale e statale è, altresì, previsto un assegno una tantum da destinare in favore di famiglie e di altri soggetti, individuati in condizioni di disagio economico.

Anche la **legge regionale 25 novembre 2002, n. 20**, "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie", individua in premessa le proprie finalità, ribadendo che la Regione esercita le proprie attribuzioni (ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione, legislazione esclusiva e concorrente) al fine di contribuire al potenziamento ed alla massima diffusione del diritto agli studi universitari, per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Gli interventi previsti in questa circostanza concernono molteplici attività (borse di studio, servizi abitativi e di ristorazione, mezzi di trasporto, prestiti d'onore, sussidi straordinari, assistenza sanitaria ed ai disabili, ecc.) e sono attuati dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, che sostituiscono le sopresse Opere universitarie.

In ultimo, con la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", il Parlamento è nuovamente intervenuto in materia, estendendo il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena, mediante un apposito stanziamento da destinare agli atenei.

L'Assemblea regionale siciliana conferma, ancora una volta, la propria attenzione nei confronti di una tematica di particolare rilevanza, posto che un innalzamento del livello di istruzione e cultura di una intera popolazione regionale comporta una serie di benefici che facilmente si inseriscono in un circolo virtuoso di crescita dell'intera economia.

On. Avv. Girolamo Turano
Deputato Questore

PARTE PRIMA

Normativa in materia di diritto allo studio nelle scuole dell'obbligo e medie superiori

Legge regionale 26 maggio 1973, n. 24*

“Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori”.

Art. 1

1. La Regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4. Abrogato.
5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. ...omissis...

Art. 2

Il Sindaco, sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici o, in caso di particolari situazioni locali, con altri idonei mezzi, tenendo conto delle richieste degli interessati.

Avverso le decisioni adottate dal sindaco è ammesso ricorso all'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, al sindaco del comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno.

La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo di trasporto su quello più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo comunque è commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.

Per le località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea, i comuni possono concedere agli aventi diritto un contributo pro-capite nella misura mensile appresso specificata:

- a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 15 mila;
- b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 20 mila.

Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni nel mese.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 maggio 1973, n. 27 (modificata dalla legge regionale 4/03).*

Art. 3/4
...omissis...

Art. 5

In alternativa alle provvidenze previste all'art. 2, gli studenti di cui all'art. 1 residenti nelle Isole minori o in Comuni distanti dal luogo di studio non meno di Km. 35 costretti a pernottare nel Comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo pari a L. 50.000.

Tale contributo verrà erogato dal Sindaco al capo famiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potestà in due soluzioni, previa dichiarazione degli stessi e sotto la propria personale responsabilità che lo studente interessato pernotta nel Comune ove ha sede l'Istituto durante l'anno scolastico.

...omissis...

Art. 6/9
...omissis...

Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14*

“Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie”.

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.
5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione Siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

Art. 3

Buono scuola

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 4 ottobre 2002, n. 46.*

2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.

3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:

- a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
- b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;
- d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
- e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
- f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 4

Vigilanza e controllo

1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.

2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.

Art. 5

Decorrenza degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno scolastico 2002-2003.

Art. 6

Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione Siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa

dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico.

3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.

Art. 7/9

...omissis...

Art. 10

Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 (1).

2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente. L'indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Art. 11 /15

...omissis...

*1) Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della **legge regionale 7 maggio 1976, n. 68**, "Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori", come modificata dall'articolo 17 della **legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57**, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88":*

Art. 1

La Regione Siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei libri di testo, dell'ammontare rispettivamente di lire 120.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di lire 80.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe.

Il contributo è erogato dal preside dell'istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono-libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.

Art. 2

Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.

L'Assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni-libri e provvede a dotarne i singoli istituti.

Decreto presidenziale 21 maggio 2003*

“Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14”

Art. 1

I destinatari degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, sono così di seguito identificati:

- a) le famiglie, gli studenti e gli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli a carico, residenti nel territorio della Regione Siciliana, che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
- b) i soggetti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici ed i soggetti in possesso del permesso di soggiorno, i quali, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e sue successive modificazioni ed integrazioni, assolvono all'obbligo scolastico esercitando il diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a).

Art. 2

Ai fini dell'erogazione del buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, compongono il nucleo familiare tutte le persone che, alla data d'inoltro dell'istanza per l'attribuzione del buono scuola, figurano nello stesso certificato dello stato di famiglia, compresi in ogni caso, ancorché non figuranti, i genitori degli studenti per i quali si chiede il beneficio, tranne che non siano legalmente separati o divorziati.

Il buono scuola spetta a ciascuno studente, a condizione che la somma dei redditi complessivi netti imponibili ai fini I.R.PE.F., prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare e risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale, alla data di inoltro dell'istanza, è spirato il termine di presentazione, non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:

- 1) Euro 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti una delle classi della scuola dell'infanzia, di base o secondaria;
- 2) Euro 10.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare.

L'importo del buono scuola per ciascuno studente, che non può comunque superare l'ammontare di Euro 1.500,00, è dovuto nella misura:

- 1) del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. è pari o inferiore alla somma dei quozienti familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del 60% (prima fascia);
- 2) del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito netto complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. è pari o inferiore alla somma dei quozienti familiari sopraindicati calcolati in misura ridotta del 50% (seconda fascia);
- 3) del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, per i restanti casi, sempre nel rispetto del limite di cui al precedente comma 2 (terza fascia).

**Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 30 maggio 2003, n. 25 (coordinato con il decreto presidenziale 18 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 27 giugno 2003, n. 29, che ha sostituito l'articolo 7).*

Art. 3

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:

- 1) tasse di immatricolazione e/o iscrizione;
- 2) tasse di frequenza;
- 3) tasse d'esami;
- 4) tasse di diploma;
- 5) rette e/o spese di frequenza;
- 6) altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica e deliberate espressamente dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica.

Sono, altresì, considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dalla famiglia per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ai propri figli portatori di handicap, limitatamente all'attività svolta all'interno dell'istituzione scolastica frequentata dall'alunno interessato e pagate alla stessa.

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, possono costituire oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione di volta in volta vigente.

Alla complessiva spesa oggetto della richiesta di erogazione del buono scuola verrà, d'ufficio, applicata una franchigia pari ad Euro 260,00.

Art. 4

Le procedure ed i termini d'inoltro delle istanze finalizzate all'ottenimento del buono scuola sono così di seguito identificate.

Gli aspiranti al beneficio potranno produrre istanza entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà essere indirizzata all'Amministrazione regionale la quale provvederà, direttamente o d'intesa con gli enti territorialmente competenti, alla sua ricezione, istruzione e conseguente erogazione del beneficio.

Art. 4/A

Modalità di partecipazione per i frequentanti le istituzioni scolastiche statali

L'istanza di partecipazione conterrà:

- 1) i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell'infanzia, di base e secondaria;
- 2) i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);
- 3) i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente frequenta durante l'anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della classe;
- 4) i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva. Si ometterà tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;
- 5) i dati relativi all'importo complessivo annuo richiesto dall'istituzione scolastica statale frequentata dallo studente, distinto per tipologie di spesa così come identificate all'art. 3.

All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

A) fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all'anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;

B) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

C) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4/B

Modalità di partecipazione per i frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie

L'istanza di partecipazione conterrà:

- 1) i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.) e dei componenti il suo nucleo familiare con la specifica dei componenti a carico che frequentano una delle classi della scuola dell'infanzia, di base e secondaria;
- 2) i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);

All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

A) fotocopia del mod. unico o del mod. 730 o del mod. CUD riferito all'anno solare immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il beneficio e relativo ad ognuno dei componenti il nucleo familiare produttore di reddito;

B) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

C) certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000;

D) certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente frequenta durante l'anno scolastico per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della classe;

E) certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale si richiede il buono scuola, con l'indicazione della sua idoneità all'iscrizione alla classe successiva. Si ometterà tale dichiarazione in presenza di iscrizione alla prima classe elementare;

F) certificato rilasciato dall'istituzione scolastica paritaria attestante l'importo complessivo annuo richiesto allo stesso, distinto per tipologie di spesa così come identificate all'art. 3.

Art. 5

A far tempo dalle date di scadenza fissate dal precedente art. 4, l'Amministrazione regionale, direttamente o d'intesa con gli enti territorialmente competenti, procederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle condizioni e dei criteri fissati dal presente provvedimento.

Ai sensi del terzo comma, lettera a), dell'art. 3 della legge oggetto del presente provvedimento, si procederà all'erogazione del beneficio a favore, prioritariamente, dei richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito e, successivamente agli appartenenti alla seconda ed alla terza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

L'erogazione del beneficio avverrà entro il 30 settembre del medesimo anno di presentazione dell'istanza.

Derogare, per qualsivoglia motivo, dall'obbligo di frequenza presso la medesima istituzione scolastica durante l'intero anno scolastico comporterà, infine, la decadenza dal beneficio.

Art. 6

Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, procederà alla nomina dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti previsti dal 1° comma dell'art. 4 aventi rilievo nazionale e presenti nel territorio regionale.

Alla loro nomina si procederà con le medesime modalità con le quali sono stati nominati i rimanenti membri dell'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 7

L'intervento previsto dall'art. 6 della legge regionale in argomento "Interventi per il diritto allo studio" è rivolto esclusivamente agli alunni che frequentano la scuola statale ed integra gli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo, sussidi didattici, borse di studio, scambi culturali e viaggi di istruzione, educazione permanente e legalità, servizi di ristorazione e trasporti, obbligo scolastico e formativo.

Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno "una tantum" è costituito dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi e con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001) ed è fissato nella misura massima di Euro 10.632,94.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno, le famiglie potranno avanzare istanza entro il 31 luglio 2003. Sono ritenute ammesse le istanze eventualmente già presentate.

Detta istanza, redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovrà essere indirizzata all'Amministrazione regionale per il tramite delle istituzioni scolastiche statali competenti per territorio.

Detta istanza conterrà:

- 1) i dati identificativi del soggetto richiedente (titolo giuridico legittimante, dati anagrafico-fiscali, etc.);
- 2) i dati identificativi anagrafico-fiscali dello studente a favore del quale si è avanzata istanza (una per ogni studente);
- 3) i dati identificativi dell'istituzione scolastica statale che lo studente ha frequentato durante l'anno scolastico 2002/2003, con l'indicazione della classe.

All'istanza dovranno essere allegati, in carta libera:

A) fotocopia del proprio documento di riconoscimento, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

B) attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, tale "attestazione", previa compilazione della "Dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere rilasciata, a titolo gratuito, dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti. Tale "Attestazione" sarà riferita all'anno solare 2002 e dovrà essere formalmente sottoscritta dall'ente che la rilascia.

Il dipartimento della pubblica istruzione procederà, per il tramite delle istituzioni scolastiche, all'erogazione dell'assegno "una tantum" fino ad un tetto individuale massimo di Euro 750,00.

In presenza di più soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, tale integrazione non potrà superare l'importo individuale di Euro 500,00.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale in argomento, l'intervento annuale previsto dall'art. 3 della stessa sarà di volta in volta riferito all'anno scolastico così come identificato dalla vigente legislazione.

Il relativo onere troverà copertura nella competenza dell'esercizio finanziario nel quale detto anno scolastico avrà inizio.

La materia regolamentata dal presente provvedimento sarà con cadenza annuale oggetto di circolare applicativa da emanarsi a cura dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Allegati

Formulario per la partecipazione all'assegnazione del buono scuola per l'anno scolastico 2002/2003, previsto dall'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 da presentarsi da parte dei frequentanti le istituzioni scolastiche statali.

...omissis...

Formulario per la partecipazione all'assegnazione del buono scuola per l'anno scolastico 2002/2003, previsto dall'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 da presentarsi da parte dei frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie.

...omissis...

Formulario per la partecipazione all'assegnazione dell'assegno una tantum per l'anno scolastico 2002/2003, previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.

...omissis...

Legge 23 dicembre 1998, n. 448*
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”

Art. 27

Fornitura gratuita dei libri di testo

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 (1).

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. n. 210/L.*

1) Con Decreto del Dipartimento per i Servizi nel Territorio – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – sono state attribuite alla Regione Sicilia, per l'anno scolastico 2003/2004, le seguenti somme: 14.348.259 Euro in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo; 4.100.687 Euro in favore degli alunni della scuola secondaria superiore.

Legge 10 marzo 2000, n. 62*

“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”.

Art. 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

...omissis...

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziare ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 (1).

...omissis...

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.*

1) Con Decreto del Dipartimento per i Servizi nel Territorio – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – è stata attribuita alla Regione Sicilia, per l'anno scolastico 2003/2004, la seguente somma: 28.012.744 Euro in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria.

Decreto Presidente Consiglio Ministri 14 febbraio 2001, n. 106*

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

Art. 1

Beneficiari

1. Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua, determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2 e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo 3, non sia superiore a trenta milioni di lire.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. L'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.
4. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.

Art. 2

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001

1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
 - b) il reddito delle attività finanziarie.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:
 - a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non posseda altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
 - b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
 - c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare, esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;

**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.*

d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b), per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66 per cento. La stessa cifra si aggiunge nel caso in cui uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.

5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Art. 3

Criteria per la determinazione della situazione economica equivalente a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 si applicano, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Le soglie economiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, incrementate del quaranta per cento, sono considerate corrispondenti all'Indicatore della situazione economica (ISE) di nuclei familiari con tre componenti.

Art. 4

Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

...omissis...

Art. 5

Modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, nel quadro dei principi dettati dall'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per l'assegnazione delle borse di studio sulla base delle seguenti modalità e finalità:

- a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle borse di studio ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
- b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;
- c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola frequentata;
- d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici.

2. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al presente decreto è stabilito in L. 100.000.

3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, è consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni.

4. Con la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresì se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le modalità di cui al predetto articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000 n. 62.

5. Ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio gli enti competenti possono avvalersi della collaborazione delle scuole.

6. Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al presente decreto.

Art. 6
Disposizioni finanziarie
...Omissis...

PARTE SECONDA
Normativa in materia di diritto allo studio universitario.

Legge regionale 25 novembre 2002, n. 20*
**“Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.
Scuole materne regionali paritarie”.**

Titolo I
Disciplina degli interventi

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'egualianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario gli interventi in materia sono rivolti in particolare a:
 - a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali;
 - b) agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale;
 - c) sostenere le Università nell'organizzazione e nell'erogazione dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza;
 - d) promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile;
 - e) favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale per ogni livello di studi;
 - f) rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento delle barriere architettoniche, la possibilità di accesso all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena integrazione.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di laurea o di diploma delle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 29 novembre 2002, n. 54.*

2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.

Art. 3

Principi generali e tipologia degli interventi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:
 - a) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle Università e istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 2, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;
 - b) l'accesso ai servizi è condizionato alla partecipazione al costo dei servizi stessi. La gratuità dei servizi e degli interventi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 o particolari agevolazioni nella loro fruizione sono disposti esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale;
 - c) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici che non siano fruibili dalla generalità degli studenti è regolato con procedure selettive che tengano conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche degli studenti stessi. Queste ultime vanno determinate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e della ampiezza del nucleo familiare. Al fine di garantire uniformità di trattamento la Regione si richiama di norma ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale;
 - d) le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, salvo che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca;
 - e) sono previste disposizioni particolari per l'accesso ai benefici e ai servizi degli studenti disabili, nonché la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico.
2. La Regione realizza le finalità di cui al comma 1 mediante interventi concernenti:
 - a) borse di studio;
 - b) servizi abitativi;
 - c) servizi di ristorazione;
 - d) facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto;
 - e) prestiti d'onore;
 - f) sussidi straordinari;
 - g) servizi e sussidi per studenti disabili;
 - h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;
 - i) servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;
 - l) attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;
 - m) il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;

- n) assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;
 - o) interventi per studenti lavoratori;
 - p) borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;
 - q) servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;
 - r) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
3. Gli interventi di cui al comma 2 si attuano secondo quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
4. Gli interventi devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. In particolare gli interventi di cui alle lettere h), i), l) ed r) del comma 2 sono di norma attuati d'intesa con l'ateneo interessato.

Art. 4

Attuazione degli interventi

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione, nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascun ente, collabora con le Università, gli istituti di istruzione superiore, i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R. e con gli enti locali, nonché con gli altri enti e istituzioni, pubbliche e private, che hanno titolo o interesse a cooperare nella materia del diritto allo studio universitario, con associazioni studentesche, associazioni di volontariato ed enti senza fini di lucro legalmente riconosciuti.
2. L'indirizzo e la programmazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, nonché l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sugli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, competono secondo quanto previsto dalla presente legge all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che a tal fine si avvale anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.
3. Le funzioni di coordinamento, consulenza, indagine e proposta nella materia del diritto allo studio universitario sono svolte dalla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. Gli interventi in materia di diritto allo studio sono attuati dagli enti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
5. Le modalità ed i requisiti necessari per l'utilizzazione degli interventi sono disciplinati dal regolamento da emanare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce anche le modalità ed identifica i soggetti preposti al controllo e alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 3.

Titolo II

Assetto istituzionale e programmazione degli interventi

Capo I

Art. 5

Commissione regionale per il diritto allo studio universitario

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
2. La Commissione è organo consultivo dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la Commissione opera d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituito dalla legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

3. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che la presiede o, in caso di assenza o di impedimento, dal dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, nella qualità di delegato;
- b) il dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- c) i rettori delle Università statali siciliane o loro delegati;
- d) un componente per ogni Accademia di belle arti ed uno per ogni Conservatorio musicale di Stato aventi sede nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione;
- e) i presidenti di ciascuno degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 7, o i loro delegati;
- f) due rappresentanti degli studenti per ognuno degli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, nominati su proposta del relativo consiglio di amministrazione, tra i componenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
- g) i presidenti dei Consorzi universitari riconosciuti dalla Regione, o un loro delegato.

4. Partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di segretario, il dirigente responsabile della materia del diritto allo studio in seno al dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

5. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e resta in carica per un triennio. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sostituzione con decreto dello stesso Assessore.

6. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta ogni semestre e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

7. La Commissione opera validamente con la presenza del presidente e di almeno un terzo dei componenti ed adotta le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. La Commissione può suddividersi in sottocommissioni per l'esame di particolari questioni.

8. L'incarico di componente della Commissione è gratuito.

Art. 6

Attribuzioni della Commissione regionale

1. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario:

- a) assicura il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- b) esprime parere sullo schema di programma degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25;
- c) esprime valutazioni in ordine allo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio universitario e formula osservazioni, rilievi e proposte all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il miglioramento dei servizi e degli interventi;
- d) promuove ogni iniziativa, in particolare di indagine, studio e ricerca, volta a migliorare l'azione regionale in materia di diritto allo studio universitario;
- e) mantiene contatti e favorisce relazioni con i corrispondenti organismi operanti nelle altre regioni, nonché con qualificate istituzioni culturali pubbliche e private, operanti in Italia e all'estero, anche al fine di promuovere gli scambi culturali di cui alla presente legge;
- f) esprime pareri sui regolamenti da emanare in esecuzione della presente legge;
- g) informa sullo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio universitario la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
- h) dà indicazioni sulla organizzazione amministrativa e la dotazione organica del personale degli enti regionali di cui all'articolo 7.

2. Le deliberazioni assunte e una sintesi dell'attività svolta sono comunicate annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Capo II
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Sezione I
Assetto organizzativo

Art. 7

Enti regionali per il diritto allo studio universitario

1. Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.
2. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali.
3. Gli enti, già Opere universitarie, di cui al comma 1, assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominati E.R.S.U.), aggiungendovi l'indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
4. Ciascun ente individua la propria struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 11, lettera e) ed istituisce in ognuna delle province regionali ove ha sede il consorzio universitario di cui all'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così come modificato dall'articolo 32, uno sportello periferico per garantire agli studenti che ne hanno diritto gli interventi previsti dalla presente legge. Lo sportello è gestito direttamente dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) territorialmente competente, nell'ambito di una programmazione di valenza regionale. Gli enti locali possono altresì aprire ulteriori sportelli informativi.
5. Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio.

Art. 8

Organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario

1. Sono organi degli enti:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

Nomina ed attribuzioni del presidente

1. Il presidente, scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale, è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con il rettore dell'università di riferimento.
2. Il presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
 - b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;

- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;
 - d) in caso d'urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente che viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nella sua prima seduta.
4. Il presidente resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 10

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da:
- a) il presidente;
 - b) due rappresentanti della Regione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, designati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa "Cultura e pubblica istruzione" dell'Assemblea regionale siciliana;
 - c) due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;
 - d) un rappresentante dei ricercatori universitari;
 - e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione;
 - f) un rappresentante delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2;
 - g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.
2. I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di amministrazione dell'Università ed in concomitanza con la stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti non impedisce la costituzione né il funzionamento dell'organo collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.
3. La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) comporta la decadenza dalla carica. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.
4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 11

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
- a) delibera gli atti necessari alla gestione dell'ente, alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione degli interventi;
 - b) adotta il regolamento organizzativo interno;
 - c) elegge il vicepresidente;
 - d) nomina il direttore a norma dell'articolo 14;
 - e) delibera, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 5, in ordine alla organizzazione amministrativa e alla dotazione organica del personale, sottoponendole all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la successiva approvazione;
 - f) approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di gestione ed il conto consuntivo;
 - g) delibera in ordine alla realizzazione di opere edilizie, all'acquisto delle relative attrezzature e alla loro manutenzione, all'acquisto e alla cessione di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) assume ogni altra deliberazione di competenza dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 18, e delibera sulle liti attive e passive, le rinunce e le transazioni.

Art. 12

Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di tre suoi componenti o del presidente del collegio dei revisori dei conti.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell'ente.
3. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente.
4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal direttore e dal funzionario responsabile del procedimento.

Art. 13

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistente inerzia di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi e regolamenti compiute dal consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio si procede alla sua ricostituzione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione, assicura l'ordinaria gestione dell'ente.

Art. 14

Nomina e attribuzioni del direttore

1. Il direttore è assunto con contratto quinquennale di dirigente d'azienda, mediante pubblico concorso per titoli, cui possono partecipare laureati che abbiano esercitato per almeno dieci anni funzioni di direttore o dirigente in enti pubblici o in aziende pubbliche o private. In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella gestione degli enti i direttori attualmente in carica sono prorogati per il periodo di un anno e comunque fino all'espletamento del concorso pubblico.
2. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 ed i criteri per la redazione del bando sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il bando di concorso è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. Al soggetto nominato si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per il pubblico impiego. Allo stesso spetta il trattamento economico fissato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, per gli addetti alla "direzione di struttura".
4. Qualora l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale.
5. Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal re-

golamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti di ciascun ente è composto da:
 - a) tre membri effettivi scelti: due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o funzionari in servizio presso il suo Assessorato, a uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente; uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o funzionari in servizio presso il suo Assessorato. I dirigenti o i funzionari nominati devono possedere i requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni di revisore;
 - b) due membri supplenti scelti uno dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso il suo Assessorato e l'altro dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o i funzionari del suo Assessorato.
2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con le modalità e i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e restano in carica tre anni. Ove non sia possibile nominare funzionari regionali si procede alla nomina di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 2403 del Codice civile; segnala contestualmente al consiglio di amministrazione e all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione i vizi di legittimità degli atti e avanza eventuali osservazioni di merito; presenta annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente. Copia della relazione è inviata a cura del collegio stesso alla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
4. Almeno un componente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., senza diritto al voto.

Art. 16

Incompatibilità

1. Non possono far parte degli organi degli E.R.S.U. coloro che a qualunque titolo fanno parte di società, aziende o imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore dei medesimi enti e coloro che hanno con questi rapporti contrattuali o liti pendenti. Non possono altresì farne parte i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione delle Università, nonché i deputati dell'Assemblea regionale e i consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.

Art. 17

Indennità

1. Il trattamento economico spettante ai componenti del consiglio di amministrazione, con riferimento ai gettoni di presenza, al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione per coloro che non risiedono nel comune sede dell'E.R.S.U., nonché alle indennità di carica assegnate al presidente ed al vicepresidente, è determinato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale.
2. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 18

Attività degli Enti

1. Contestualmente al bilancio di previsione gli Enti approvano il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario, contenente:

- a) gli obiettivi che intendono raggiungere;
 - b) il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi settori e tipi di intervento di cui alla presente legge;
 - c) i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi.
2. Gli Enti deliberano il bilancio di previsione, la relativa relazione illustrativo-programmatica ed il piano di gestione di ogni esercizio finanziario entro il 30 settembre dell'anno solare precedente e lo trasmettono entro il successivo 31 ottobre all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale, acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso tale termine, l'atto si intende approvato. La stessa regola si osserva per eventuali variazioni e modifiche in corso di anno. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Gli Enti deliberano il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente entro il 31 marzo di ciascun anno e lo trasmettono, congiuntamente a una relazione sull'attività svolta, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso tale termine l'atto si intende approvato.
4. Nella relazione di cui al comma 3 devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di interventi per il diritto allo studio e nel bilancio annuale di previsione.
5. L'attività degli enti è disciplinata con regolamento adottato dal consiglio di amministrazione sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su proposta della Commissione regionale per il diritto allo studio.
6. Per l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3 deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 19

Vigilanza e controlli

1. Gli E.R.S.U. sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche su proposta della Commissione regionale per il diritto allo studio e del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14:
 - a) dispone ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti;
 - b) provvede, previa diffida agli organi degli enti e sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutano o ne ritardano l'emanazione; in tali ipotesi può essere nominato un commissario ad acta.
3. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i seguenti atti:
 - a) deliberazione della pianta organica;
 - b) regolamento organizzativo interno.

Sezione II

Personale, patrimonio e mezzi finanziari

Art. 20

Personale

1. Per ciascuno degli E.R.S.U. è stabilita un'apposita dotazione organica di personale; ad esso si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.

2. Le piante organiche degli enti sono adottate dai rispettivi consigli di amministrazione e sono soggette all'approvazione degli organi regionali con le modalità previste nell'articolo 11, lettera e). Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante:

a) il personale trasferito alla Regione per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;

b) l'attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e degli enti strumentali da essa dipendenti.

3. Il personale di cui al comma 2 è organizzato secondo la normativa vigente nel rimanente comparto regionale sia in termini di gerarchia che in termini funzionali.

4. Gli oneri per il personale di cui al comma 3 continuano a gravare sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 21

Patrimonio

1. Gli E.R.S.U. hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. Il patrimonio degli enti è costituito da elargizioni di enti e privati, nonché dai beni mobili ed immobili che ad essi pervengono per atti di liberalità.

3. I beni mobili e immobili e le strutture di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, sono dotati agli enti e destinati all'espletamento dei compiti istituzionali degli stessi, restando a carico di ciascun ente ogni onere relativo, compresi quelli riguardanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 22

Mezzi finanziari e bilancio

1. Per lo svolgimento dei compiti ad essi assegnati e per il loro funzionamento gli E.R.S.U. si avvalgono di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria; le risorse ordinarie sono determinate nel bilancio regionale e ripartite in proporzione alla popolazione studentesca, tenuto conto del numero di studenti fuori sede;

b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) rendite, interessi e frutti dei loro beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, associazioni, privati;

e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in particolare dei fondi previsti dall'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

f) forme di contribuzione da parte di enti territoriali non deficitari.

Art. 23

Edifici universitari ed interventi in materia di alloggi

1. Gli E.R.S.U. assicurano a favore degli studenti fuori sede, non beneficiari di alloggio, un servizio gratuito di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. Partecipano altresì agli accordi locali per la definizione di contratti-tipo secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Il consiglio di amministrazione degli E.R.S.U., mediante convenzioni o accordi, può mettere a disposizione degli enti locali, associazioni, istituti pubblici o privati, nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative, sempreché ne sia garantita l'utilizzazione per fini culturali o di

turismo scolastico, garantendo la possibilità di alloggio agli studenti beneficiari che ne facciano apposita richiesta.

3. Gli enti locali possono concedere in uso ai consorzi universitari ricadenti nel proprio territorio immobili di loro proprietà perché vengano utilizzati per i fini statutari e per la migliore fruizione delle strutture e dei servizi da parte degli studenti che frequentano corsi di laurea presso i consorzi stessi, anche se originariamente finanziati con destinazioni diverse.

Art. 24

Finanziamenti

1. In attuazione del piano triennale di cui all'articolo 25 e di quanto determinato ai sensi dell'articolo 22, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione assegna a ciascun ente regionale per il diritto allo studio universitario le risorse destinate al proprio funzionamento e all'attuazione degli interventi di competenza.

2. Per la realizzazione di specifici programmi di interventi, da realizzarsi anche congiuntamente da più enti, sempreché sottoposti al vaglio della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e inseriti nel piano di cui all'articolo 25, si provvede a mezzo di assegnazioni con provvedimento separato dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

3. Dopo l'approvazione in prima applicazione del piano annuale di cui all'articolo 25, al fine di garantire la continuità nell'attività degli enti, agli stessi possono essere erogati acconti sui finanziamenti da determinare ai sensi del piano per l'anno successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio consuntivo.

4. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati rispettivamente in 20.659 migliaia di euro e in 190 migliaia di euro, trovano riscontro, dall'esercizio finanziario 2003, nel bilancio pluriennale della Regione 2002-2004, quanto a 10.330 migliaia di euro nell'U.P.B. 9.2.1.3.5, codice 04.02.05 e quanto a 10.519 migliaia di euro nella U.P.B. 4.2.1.5.1, codice 12.02.02.

Capo III

Programmazione degli interventi

Art. 25

Programma triennale e piani annuali di intervento

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, acquisiti i pareri della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva un programma di interventi per il diritto allo studio universitario avente validità triennale ed articolato in piani annuali.

2. Il programma:

- a) individua gli obiettivi generali da realizzare precisando quali perseguire in via prioritaria;
- b) quantifica l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da impegnare nel triennio;
- c) determina, in ragione di eventuali esigenze di riequilibrio di determinate aree, i criteri aggiuntivi per l'erogazione dei servizi e per la determinazione delle tariffe e delle condizioni di accesso in modo da realizzare livelli e condizioni uniformi tra gli E.R.S.U.;
- d) indica l'entità delle borse di studio da mettere a concorso, nonché i criteri aggiuntivi per la determinazione dei contributi in conto locazioni;
- e) fissa le direttive in ordine ai criteri aggiuntivi di formazione delle graduatorie per l'accesso alle borse di studio, determinando, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, il ruolo e l'incidenza dei requisiti di merito e di reddito;

f) individua gli interventi di edilizia universitaria con particolare riferimento alla realizzazione di nuove residenze, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelle esistenti, la realizzazione di strutture edilizie destinate a biblioteche, aule, mense, laboratori, centri di ricreazione ed orientamento.

3. Il piano annuale di intervento è adottato, entro il mese di aprile di ciascun anno, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

4. Il piano annuale, valutata l'esperienza pregressa e tenuto anche conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, provvede all'adeguamento delle previsioni del programma triennale in ordine alla determinazione delle fasce di reddito e dei criteri per l'attribuzione delle borse di studio, nonché della quantità e dell'importo delle borse di studio e dei contributi in conto locazioni.

Titolo III **Tasse e contributi**

Art. 26

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria degli E.R.S.U..

2. Tutti gli studenti di cui all'articolo 2 sono tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitari delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, i corsi o scuole di specializzazione ed i dottorati di ricerca.

4. Il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed agli interventi in favore degli studenti disabili.

5. A decorrere dall'1 settembre successivo alla data di approvazione della presente legge, l'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in Euro 62,00 e può essere aggiornato in relazione all'andamento del tasso d'inflazione. L'aggiornamento è disposto entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con provvedimenti dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Qualora non si provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa nei modi e nei termini di cui sopra, essa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

6. Il comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso.

Art. 27

Delega di funzioni

1. Le funzioni relative alla riscossione della tassa per il diritto allo studio sono delegate agli Atenei ed agli Istituti di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado secondo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Detta procedura è volta a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti.

2. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto dell'iscrizione alla tesoreria di detti Atenei ed Istituti.

3. Gli Atenei e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta. Gli stessi riversano a favore degli E.R.S.U. di competenza i relativi importi, relazionando compiutamente, sia agli E.R.S.U. che all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che esercita la vi-

gilanza, in ordine alla corrispondenza tra il numero degli studenti immatricolati ed iscritti e l'importo delle tasse incassate e riversate.

4. Con la relazione al conto consuntivo di cui al comma 3 dell'articolo 18 gli enti inviano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto delle operazioni svolte e degli impieghi effettuati, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate o non dovute.

5. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, le sanzioni, la decadenza e i rimborsi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

Art. 28

Esoneri dal pagamento della tassa

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale degli studenti meritevoli privi di mezzi dal pagamento della tassa per il diritto allo studio sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 25.

2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici, gli studenti disabili esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione, le ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni, i titolari dell'assegno di studio erogato ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, gli studenti che prestano servizio militare o sostitutivo.

Art. 29

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, essendo provvisti di titolo accademico conseguito in uno degli atenei avente sede in Sicilia, è fissata in euro 52,00.

2. Il pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

Titolo IV

Norme comuni e disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Elezioni

1. Le elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge sono indette con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che ne fissa i tempi e le modalità d'intesa con i rettori degli atenei siciliani, in armonia con la disciplina e le scadenze previste per le elezioni concernenti il rinnovo dei consigli di amministrazione delle Università.

Art. 31

Soppressione delle Opere universitarie

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 sono soppresse le Opere universitarie aventi sede nella Regione e le funzioni ad esse spettanti sono esercitate dagli E.R.S.U. che succedono a tutti gli effetti nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi delle Opere.

2. Fino alla nomina dei nuovi organi di gestione degli E.R.S.U., le relative funzioni sono esercitate dagli attuali organi di amministrazione delle sopresse Opere universitarie che a tal fine rimangono in carica.
3. Le disposizioni contenute in atti normativi vigenti intestate alle sopresse Opere universitarie dall'1 gennaio 2003 sono riferite agli E.R.S.U..

Art. 32

...omissis...

Art. 33

Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo, per l'esercizio finanziario 2002, di 100 migliaia di euro al "Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo" di Trapani, per iniziative di alta formazione destinata, con particolare riguardo, agli studenti delle Isole minori della Sicilia.
2. ...omissis...

Art. 34

Servizi di mensa nelle sedi universitarie decentrate

1. Al fine di garantire agli studenti che ne hanno diritto l'erogazione dei servizi mensa anche nelle sedi dove hanno svolgimento i corsi di laurea decentrati dell'Università di Catania, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 507 migliaia di euro.
2. ...omissis...

Titolo V

Disposizioni in materia di enti culturali e scuole materne regionali

...omissis...

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003”

Art. 116

Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena

1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita:

- a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto dei testi e dei materiali didattici;
- b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami.

Legge 2 dicembre 1991, n. 390**
“Norme sul diritto agli studi universitari”

Capo I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2
Destinatari

1. Ai fini della presente legge, per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

Art. 3

Interventi dello Stato, delle regioni e delle università

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 17 aprile 2003, n. 17.*

***Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291.*

Capo II
Interventi dello Stato

Art. 4
Uniformità di trattamento

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
 - a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
 - b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso .

Art. 5

Rapporto al Parlamento

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

Art. 6

Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari

1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;

c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Capo III

Interventi delle regioni

Art. 7

Principi generali

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

- b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
- c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi;
- d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.
2. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:
- a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
- b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;
- c) orientamento al lavoro;
- d) assistenza sanitaria.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 8

Borse di studio

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.

Art. 9

Coordinamento interregionale

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.

Art. 10

Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.

2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 11

Regioni a statuto speciale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo IV

Interventi delle università

Art. 12

Attribuzioni

1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:

- a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
- c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;
- e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
- f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
- g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13

Attività a tempo parziale

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
- b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
- c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
- d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 14

Corsi intensivi

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:
 - a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;
 - b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.

Art. 15

Concorso delle università agli altri interventi

1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

Capo V

Norme particolari

Art. 16

Prestiti d'onore

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo

successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

- a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
- b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 17

Fondo di incentivazione

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria».

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.

Art. 18

Alloggi

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
4. [Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni] ⁽¹⁰⁾.

Art. 19

Assistenza sanitaria

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

Art. 20

Studenti stranieri

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possieda i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

Art. 21

Beni immobili e mobili

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.
7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

Capo VI **Norme finali**

Art. 22

Accertamenti

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Art. 23

Sanzioni

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è

soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 24

Pubblicità

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale.

Art. 25

Norma finale. Organismi regionali di gestione

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.

Art. 26

Norma abrogativa

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

Art. 27

Copertura finanziaria

1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001*
“Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”

Art. 1

Definizioni ed entrata in vigore

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;
- c) per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;
- e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari».

**Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 luglio 2001, n. 172*

Art. 2

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.

4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente.

5. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17, con modalità autonomamente determinate dalle università.

Art. 3

I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti per concorso, secondo le modalità previste dall'art. 4, agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.

2. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.

3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui al comma 1 e 2 con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;

c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;

d) per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore anno;

e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Art. 4

Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell'anno accademico 2000/2001.
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all'art. 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, può procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 5;
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza un'ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dall'art. 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per cia-

scuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia: a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato; b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza.

10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di gestione e le università possono usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo. Nell'espletamento di tali controlli gli organismi regionali di gestione e le università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le università, le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonché per l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.

12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti (anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi), in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio in servizi ed in denaro e dei prestiti d'onore. In considerazione dell'introduzione dell'euro, per l'anno 2002 tale data è posticipata al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilità di tali alloggi.

15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

16. A partire dall'anno accademico 2001/2002, il Ministero predispone, presso il proprio sito web, un'applicazione informatica che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria condizione di idoneità, relativamente alla condizione economica per l'accesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli studenti idonei per l'anno accademico precedente al conseguimento della borsa di studio per ciascuna sede.

17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università comunicano tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'art. 6.

Art. 5

I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente art. nella misura del 50%.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro.

10. In deroga alla disposizione di cui all'art. 4, comma 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.

11. A partire dall'anno accademico 2002/2003, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.

12. La disciplina dell'Indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» del 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.

Art. 6

I criteri per la determinazione del merito

1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalle province autonome, sentite le università, sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.
2. Il requisito di merito di cui al comma è definito autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle province autonome, sentite le università, e comunque in misura non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute. In tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'art. 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le regioni, le province autonome, gli organismi regionali di gestione e le università definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
 - f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

8. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, in misura non superiore al venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» del 30 aprile 1997.

12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 12, le regioni, le province autonome e le università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Art. 7

I criteri per la graduazione dei contributi universitari

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari, le università statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti dall'art. 3, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

Art. 8

I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi

1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.

2. Le università esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri.

3. Le università concedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti nelle specifiche università agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c).

Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2.

4. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7. Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:

- a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
- b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;
- c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi;
- d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.

8. Le università rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse università.

10. Le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

11. Al fine di garantire alle università una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, ai sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esonerati totali rispetto all'anno accademico 2000/2001, all'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la mobilità internazionale di cui all'art. 10.

Art. 9

Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente art.. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonché di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è concesso un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16.

2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell'anno accademico 2001/2002, 3.900 euro nell'anno accademico 2002/2003, 4.000 euro nell'anno accademico 2003/2004;
- b) studenti pendolari: 2.150 euro;
- c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.

3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo le modalità definite all'art. 10.

4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo del prestito d'onore definito al comma 1 e della borsa definita al comma 2, le regioni e le province autonome possono ridurre corrispondentemente l'importo.

5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.400 euro su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo può essere altresì applicato dalle regioni e

dalle province autonome per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.

6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 5, comma 9. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5.

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. A partire dall'anno accademico 2002/2003 gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli studenti fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone autonomamente i requisiti per l'ammissione.

11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.

Art. 10

I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all'art. 3, comma 1, e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.

2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo della integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso

delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i Paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei.

3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.

4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui all'art. 6, può essere concesso dalle regioni e dalle province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.

5. Le regioni, le province autonome e le università definiscono autonomamente le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

6. Le regioni, le province autonome e le università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri Paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. Le università assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi. Le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 11

Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in conformità con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 25, comma 2, l'erogazione dei servizi stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni studentesche, nonché nel caso dei servizi abitativi ai soggetti beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.

3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio. Le regioni e le province autonome comunicano annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa pubblicizzazione.

4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome.

5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15, nonché i borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle università.

6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.

Art. 12

Le borse di studio concesse dalle università

1. Qualora le università concedano con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8.

2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto.

3. Qualora le università concedano, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l'obiettivo di premiare studenti particolarmente meritevoli, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 13

Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'art. 5 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'art. 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti all'Unione europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità di questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare la quale, inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentate.

3. Ai sensi dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della

condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all'art. 5.

6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 14

Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap

1. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'art. 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
4. Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti:
 - a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
 - b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo

per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto;

c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto;

d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45 per cento arrotondato per difetto;

e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60 per cento arrotondato per difetto.

6. In alternativa le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità, sulla base dei principi generali di cui ai commi 2 e 5.

7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.

8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

9. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai «consiglieri alla pari», cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Art. 15

Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale

1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi dal 19 al 23.

2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le modalità per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione dei benefici.
5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente decreto.
6. Le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.
7. Qualora le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio per il triennio 2001-2003

1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome, ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'art. 10 nell'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;
 - c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione europea, di cui all'art. 13, comma 5, del presente decreto, nell'anno accademico in corso.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed eventualmente, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15 del presente decreto è valutata nel modo seguente:
 - a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, è determinata in modo figurativo tenendo conto:
 - 1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2;
 - 2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente inteso nella definizione dell'art. 9, comma 6, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'80 per cento dell'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla regione e

dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata, purché le borse di studio siano state concesse almeno all'85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per l'anno precedente;

b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale di cui all'art. 10 del presente decreto è ponderata con un parametro pari a 3;

c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 2.

4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto:

a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza;

b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31 ottobre;

c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto all'art. 4, comma 13.

5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del differimento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2000/2001, si tiene conto della data del 15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.

6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al comma 3, lettera c), rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti. In relazione alle modifiche nelle modalità di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo i dati con quelli dell'anno precedente, il presente comma non si applica per il riparto del fondo nel 2001.

7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

8. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia autonoma non può comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore al 80 per cento di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente.

9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome sono soggetti all'attività di monitoraggio del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli organismi regionali di gestione la quota di rispettiva competenza.

ANNOTAZIONI

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

